

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2117

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato GUERINI

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e di strategia di sicurezza nazionale

Presentata il 24 ottobre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Italia è l'unico Paese del cosiddetto « Gruppo dei Sette » (G7) a non essersi ancora dotato di una strategia di sicurezza nazionale. L'adozione di un simile strumento rappresenta, ad esempio, un obbligo di legge per l'Amministrazione degli Stati Uniti d'America fin dal 1986. L'ultimo Paese del G7 in ordine cronologico ad avere adottato la propria strategia di sicurezza nazionale è la Germania che, il 14 giugno 2023, ha presentato la sua *Nationale Sicherheitsstrategie*. In un contesto politico interno e internazionale sempre più complesso, il moltiplicarsi di sfide che solo pochi decenni addietro erano considerate non più attuali — il ritorno di scenari di guerra alle porte dell'Europa, la gestione di una crisi pandemica globale, l'accesa competizione per l'accaparramento delle materie prime rare e le conseguenze delle migrazioni — impone ai Governi di adottare un approccio coordinato e globale

rispetto ai rischi per la sicurezza dei propri cittadini. La pluralità dei profili di criticità non può trovare una risposta completa in politiche di settore non perfettamente integrate tra loro, né appare possibile la duplicazione delle attività e degli impegni in un contesto di risorse non illimitate.

Risulta pertanto necessario prevedere una sede di discussione e di elaborazione sulle priorità di fondo del nostro Paese, sui suoi obiettivi strategici e sulle minacce che possono impedire o rallentare il conseguimento di tali obiettivi o rappresentare un concreto rischio per la sicurezza e il benessere dei cittadini. In definitiva, occorre poter disporre di una « bussola » capace di orientare le politiche di sicurezza della Repubblica. Se è vero che ogni Stato dispone, almeno in forma implicita, di una propria strategia di sicurezza nazionale, renderla esplicita attraverso l'adozione di documenti ufficiali consentirebbe l'emer-

sione della dimensione strategica e, in definitiva, del collegamento tra gli obiettivi politici e i mezzi a disposizione. A tale fine, a differenza delle strategie puramente militari, l'obiettivo non è quello di individuare l'impiego più efficiente delle risorse a disposizione, quanto piuttosto quello di orientare tali risorse verso il perseguimento degli obiettivi strategici individuati.

Alla luce di tali considerazioni e sulla base di un'analisi comparativa tra i modelli adottati nei Paesi del G7, la presente proposta di legge interviene sulla legge 3 agosto 2007, n. 124, con riguardo a tre questioni essenziali: l'istituzione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, la definizione della strategia di sicurezza nazionale e l'istituzione di un Consiglio per la sicurezza nazionale.

In particolare, l'articolo 1 è volto a rendere obbligatoria l'istituzione dell'Autorità delegata, le cui funzioni, in recepimento della costante prassi applicativa della disposizione, potranno essere affidate esclusivamente a un Sottosegretario di Stato, così eliminandosi la facoltà di delegare le relative attribuzioni a un Ministro senza portafoglio. L'innovazione proposta muove dalla constatazione della necessità, in un contesto come quello descritto, di individuare una figura non meramente eventuale, che sia incaricata, in via permanente ed esclusiva (salvo il caso in cui siano ad essa conferite le funzioni di segretario del Consiglio dei ministri), al coordinamento delle politiche per la sicurezza nazionale e dotata delle funzioni di raccordo trasversale necessarie per l'elaborazione della strategia di sicurezza nazionale.

In merito alle modifiche proposte al comma 8 dell'articolo 4 si segnala che, in conseguenza dell'obbligatorietà dell'istituzione dell'Autorità delegata, si è ritenuto di trasferire dal Presidente del Consiglio dei ministri alla medesima Autorità delegata il potere esclusivo di autorizzazione relativo ad alcuni aspetti dell'attività ispettiva. Con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 18, si è invece ritenuto di mantenere facoltativo il conferimento all'Autorità delegata della competenza ad autorizzare, in luogo del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri, l'esercizio di condotte previste dalla legge come reato. Si segnala, inoltre, la modifica che si vuole introdurre al comma 4 del medesimo articolo 18, relativo alle ipotesi in cui non sia possibile acquisire tempestivamente l'autorizzazione a porre in essere condotte previste dalla legge come reato: il testo vigente impone al direttore del servizio di informazione per la sicurezza, a cui è attribuito il potere di autorizzare tali condotte in caso di urgenza, di informare entro ventiquattro ore il Presidente del Consiglio dei ministri, indicando circostanze e motivi dell'intervento. Con la modifica proposta, l'obbligo di informazione è stabilito alternativamente nei riguardi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, purché ciò venga previsto nella delega di funzioni.

Allo stesso modo, rimarrà nella discrezionalità del Presidente del Consiglio dei ministri la decisione di attribuire all'Autorità delegata la delega a ricevere eventuali denunce di reato di cui all'articolo 23, comma 6, nonché le comunicazioni riguardanti l'autorizzazione all'uso dell'identità di copertura di cui all'articolo 24, comma 1, e all'esercizio di attività economiche simulate di cui all'articolo 25, comma 1. Le ulteriori disposizioni dell'articolo sono volte ad apportare ai vari articoli della legge n. 124 del 2007 le necessarie modifiche di coordinamento.

L'articolo 2 è volto a introdurre nella legge n. 124 del 2007 il nuovo capo III-*bis*, dedicato alla strategia di sicurezza nazionale.

In particolare, nell'articolo 29-*bis* si definiscono i contenuti e le forme della strategia.

Il comma 1 assegna al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di adottare, con cadenza triennale, la strategia di sicurezza nazionale.

Il successivo comma 2 definisce il contenuto della strategia, chiarendo che essa dovrà essere redatta sulla base di un approccio di sicurezza integrata e trasversale riguardante tutti gli ambiti dell'azione di governo. La strategia definirà: gli interessi strategici per la sicurezza della Repubblica; gli obiettivi strategici globali della politica

estera; le minacce e i rischi che possono influenzare la vita della comunità nazionale, in particolare per quanto riguarda la protezione della popolazione, l'integrità del territorio e la conservazione delle istituzioni democratiche; le attività che le autorità pubbliche debbono svolgere per la prevenzione delle minacce e dei rischi sopra indicati; gli indirizzi relativi all'individuazione e alla protezione delle infrastrutture strategiche.

Il comma 3 specifica che la strategia dovrà essere adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio per la sicurezza nazionale e previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Il comma 4 prevede che l'Autorità delegata sia responsabile per l'attuazione della strategia di sicurezza nazionale e ne riferisca al Presidente del Consiglio dei ministri, segnalando anche la necessità di eventuali revisioni.

La strategia potrà essere sottoposta a revisione anticipata ove sopravvengano circostanze eccezionali. In tal caso, il termine per l'espressione del parere parlamentare è ridotto a trenta giorni, rispetto ai sessanta giorni previsti in via ordinaria.

Il successivo articolo 29-ter istituisce il Consiglio per la sicurezza nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Consiglio sarà presieduto dal Presidente del Consiglio o, in caso di assenza o impedimento, dall'Autorità delegata.

Il comma 2 disciplina la composizione del Consiglio secondo una duplice esigenza di efficacia e di flessibilità, proprio in ragione della necessità di adottare un approccio multilivello e multidisciplinare in materia di sicurezza nazionale. Si prevede, infatti, da un lato, una composizione ristretta del Consiglio, del quale fanno parte,

oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e all'Autorità delegata, i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, della giustizia e dell'economia e delle finanze, il Capo di Stato maggiore della difesa e il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che svolge le funzioni di segretario del Consiglio. Tale composizione potrà essere integrata con la partecipazione delle autorità politiche, civili e militari competenti, che possono essere invitate alle riunioni in ragione delle questioni da trattare.

Il comma 3 disciplina le funzioni del Consiglio, cui spetta formulare proposte al Presidente del Consiglio dei ministri in merito all'integrazione delle politiche interne, estere e militari relative alla sicurezza nazionale, in modo da consentire il più efficace coordinamento tra le autorità civili e militari nelle questioni riguardanti la sicurezza nazionale; esprimere avviso su tutte le questioni relative alla sicurezza nazionale sottoposte dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità delegata; elaborare la proposta di strategia di sicurezza nazionale con il contributo di tutte le autorità politiche, civili e militari competenti.

L'articolo 3 reca due disposizioni transitorie. Quella contenuta nel comma 1 è volta a rinviare l'applicazione delle novelle legislative introdotte dall'articolo 1, relative all'Autorità delegata, la cui efficacia decorrerà dalla nomina del Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della legge. La seconda prevede che la prima strategia di sicurezza nazionale sia adottata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, relative all'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica)

1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: « ove istituita, » sono soppresse;

b) all'articolo 3:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri delega le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominato "Autorità delegata" »;

2) il comma 4 è abrogato;

c) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: « , ove istituita, » sono soppresse;

2) al comma 5, terzo periodo, le parole: « ove istituita, » sono soppresse;

3) al comma 8, lettere *b)* ed *e)*, le parole: « del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Autorità delegata »;

d) agli articoli 5, comma 3, e 9, comma 11, primo periodo, le parole: « ove istituita, » sono soppresse;

e) agli articoli 6, comma 8, primo periodo, e 7, comma 8, primo periodo, le parole: « al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, » sono sostituite dalle seguenti: « all'Autorità delegata »;

f) all'articolo 18:

1) ai commi 1, 2, primo periodo, e 3, le parole: « l'Autorità delegata, ove istituita » sono sostituite dalle seguenti: « l'Autorità delegata, ove sia disposto dalla delega »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentono di acquisire tempestivamente l'autorizzazione di cui al comma 2, il direttore del servizio di informazione per la sicurezza autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove sia disposto dalla delega, informandone il DIS, indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza »;

3) al comma 5, le parole: « ove istituita, » sono soppresse;

g) all'articolo 23, comma 6, le parole: « l'Autorità delegata, ove istituita » sono sostituite dalle seguenti: « l'Autorità delegata, ove sia disposto dalla delega »;

h) agli articoli 24, comma 1, primo periodo, e 25, comma 1, le parole: « all'Autorità delegata, ove istituita » sono sostituite dalle seguenti: « all'Autorità delegata, ove sia disposto dalla delega »;

i) all'articolo 31, comma 1, le parole: « ove istituita, » sono soppresse.

Art. 2.

(Introduzione del capo III della legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente la strategia di sicurezza nazionale e l'istituzione del Consiglio per la sicurezza nazionale)

1. Dopo il capo III della legge 3 agosto 2007, n. 124, è inserito il seguente:

« CAPO III-bis

STRATEGIA DI SICUREZZA NAZIONALE

Art. 29-bis. — *(Strategia di sicurezza nazionale)* — 1. Il Presidente del Consiglio dei

ministri adotta, con cadenza triennale, la strategia di sicurezza nazionale.

2. La strategia di sicurezza nazionale, attraverso un approccio di sicurezza integrata e trasversale riguardante tutti gli ambiti dell'azione di governo, contiene:

a) la determinazione degli interessi strategici per la sicurezza della Repubblica;

b) la determinazione degli obiettivi strategici globali della politica estera;

c) l'individuazione delle minacce e dei rischi che possono influenzare la vita della comunità nazionale, con particolare riguardo alla protezione della popolazione, all'integrità del territorio e alla conservazione delle istituzioni democratiche;

d) l'individuazione delle attività che le autorità pubbliche devono svolgere per la prevenzione delle minacce e dei rischi di cui alla lettera c);

e) gli indirizzi relativi all'individuazione e alla protezione delle infrastrutture strategiche.

3. La strategia di sicurezza nazionale è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio per la sicurezza nazionale di cui all'articolo 29-ter, previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che, in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 32, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

4. L'Autorità delegata coordina l'attuazione della strategia di sicurezza nazionale e ne riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri, segnalando altresì la necessità di eventuali revisioni.

5. Ove circostanze eccezionali lo richiedano, la strategia di sicurezza nazionale può essere sottoposta a revisione anticipata rispetto al termine di cui al comma 1. In tal caso si procede ai sensi del comma 3, ma i termini ivi indicati sono ridotti della metà.

Art. 29-ter. — (*Consiglio per la sicurezza nazionale*) — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio

per la sicurezza nazionale, che è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Autorità delegata.

2. Il Consiglio per la sicurezza nazionale è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dall'Autorità delegata, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Capo di Stato maggiore della difesa e dal direttore generale del DIS, che svolge le funzioni di segretario del Consiglio. Possono essere invitate a partecipare alle riunioni del Consiglio le autorità politiche, civili o militari competenti in ragione delle questioni da trattare.

3. Il Consiglio per la sicurezza nazionale:

a) formula proposte al Presidente del Consiglio dei ministri in merito all'integrazione delle politiche interne, estere e militari relative alla sicurezza della Repubblica, in modo da consentire il più efficace coordinamento tra le autorità civili e militari nelle questioni riguardanti la sicurezza nazionale;

b) esprime avviso su tutte le questioni relative alla sicurezza della Repubblica sottoposte dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità delegata;

c) elabora la proposta di strategia di sicurezza nazionale con il contributo delle autorità politiche, civili e militari competenti ».

Art. 3.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla data della nomina del Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, la strategia di sicurezza nazionale di cui all'articolo 29-bis della legge 3 agosto 2007, n. 124, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è adottata

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

